

COMUNE DI ORIGLIO

6945 Origlio
Tel: +41 91 945 15 55
info@origlio.ch


REGOLAMENTO D'USO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI ORIGLIO

Art. 1 Uso del campo di calcio

1. E' consentito l'uso del campo di calcio comunale solo per le partite ufficiali (campionato e Coppa Ticino) e per gli incontri amichevoli stabiliti dal programma sportivo, che deve essere sottoposto per l'approvazione al Municipio almeno 30 giorni prima dell'inizio di ogni stagione calcistica.
2. Per gli allenamenti delle squadre ufficiali, il campo viene messo a disposizione 2 sere la settimana: una a favore della sezione attivi del FC Origlio-Ponte Capriasca ed una a beneficio delle squadre allievi a sistema rotativo.
E' vietato l'utilizzo delle scarpe bullonate.
Gli allenamenti devono terminare entro le ore 22.00.
3. Sono vietati il lancio del disco, del martello, del giavellotto e l'allenamento al tiro in porta.
4. Mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, i giovani del Paese possono usufruire del campo di calcio comunale.
E' vietato l'utilizzo delle scarpe bullonate.
5. Venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, la popolazione di Origlio può disporre dell'uso del campo.
Qualora si organizzassero degli incontri e fossero necessarie l'illuminazione e le docce, occorre presentare richiesta scritta al Municipio almeno 10 giorni prima.
L'esecutivo comunale si riserva di chiedere una quota di partecipazione alle spese in base all'art. 6 del presente regolamento.
La richiesta deve essere formulata da una persona domiciliata nel Comune di Origlio e a condizione che almeno una delle due squadre sia composta da giocatori domiciliati a Origlio.
6. Il Municipio, in casi eccezionali, può autorizzare incontri di calcio anche a non domiciliati ad Origlio, previa richiesta scritta almeno 10 giorni prima e con il prelievo di una tassa d'uso.

Art. 2 Spogliatoi

La pulizia degli spogliatoi compete alle Società o ai gruppi autorizzati, che dovranno provvedere all'accurata pulizia entro le ore 24.00 del giorno di utilizzo. Nell'edificio è proibito fumare.



COMUNE DI ORIGLIO

6945 Origlio
Tel: +41 91 945 15 55
info@origlio.ch

Art. 3 **Buvette**

Il funzionamento della buvette viene disciplinato da una separata convenzione conclusa con la gerenza. La gerenza viene assegnata mediante pubblico concorso.


Art. 4 **Manutenzione del terreno di gioco e aree adiacenti**

Il Comune provvede al regolare sfalcio e innaffiamento del terreno di gioco e delle aree adiacenti. Il Comune provvede alla posa e alla rimozione delle reti delle porte di calcio. Il Comune ha la facoltà di decidere se provvedere o meno alla rimozione delle neve. La demarcazione del terreno di gioco e più in generale la preparazione del campo (posa bandierine, ecc.) è di competenza esclusiva delle Società usuarie. Tutto il materiale, al termine di ogni utilizzo, deve essere accuratamente pulito e debitamente riordinato nell'apposito locale assegnato dal Comune. E' vietato l'accesso di veicoli a motore (autovetture – motociclette – motorini, ecc.), di animali (cavalli, cani, ecc.) all'interno dei recinti del campo di calcio. Il Comune nomina un responsabile ed un sostituto responsabile del campo di calcio a cui spettano i seguenti compiti:

- a. sfalcio e innaffiamento del terreno di gioco e delle aree adiacenti;
- b. posa e rimozione delle reti delle porte di calcio;
- c. sorveglianza generale e segnalazione di eventuali problemi al Municipio;
- d. per le partite ufficiali, il responsabile o eventualmente il suo sostituto, qualora ritenesse impraticabile il campo, tramite la Società, deve richiedere l'intervento dell'uomo di fiducia della Federazione Ticinese di Calcio per la relativa constatazione. Qualora il terreno di gioco si presentasse in stato precario solo alcune ore prima dell'inizio dell'incontro, il responsabile comunale o il suo sostituto, deve trovarsi sul terreno di gioco per un'ispezione dello stesso con l'arbitro designato a dirigere la partita;
- e. in tutti gli altri casi (allenamenti, partite amichevoli, uso del campo da parte della popolazione), il responsabile o il sostituto, può negare l'autorizzazione a scendere in campo quando questo risultasse impraticabile. Gli interessati devono in ogni caso sottostare alle disposizioni loro impartite dal responsabile o dal sostituto.

Art. 5 **Manto erboso**

Durante il mese di luglio, l'uso del terreno di gioco è precluso a tutti (Società, gruppi di persone, ecc.), per consentire i normali lavori di manutenzione della superficie erbosa.



COMUNE DI ORIGLIO

6945 Origlio
Tel: +41 91 945 15 55
info@origlio.ch

Art. 6 **Tasse d'utilizzazione**

Per l'utilizzo delle infrastrutture comunali vengono prelevate le seguenti tariffe minime:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - FC Origlio-Ponte Capriasca | Fr. 3'000.- annui |
| - Settore allievi | Fr. 1'500.- annui |
| - tornei allievi | Fr. 150.- per torneo |
| - partite "privati" | Fr. 250.- per partita |

Art. 7 **Insegne pubblicitarie**

Il Comune può autorizzare, a norma delle vigenti leggi dell'ASF e della FTC, la posa di insegne pubblicitarie attorno al rettangolo di gioco. I contratti pubblicitari sono allestiti a cura delle Società usuarie. Copia dei contratti, unitamente ad un prospetto dell'insegna con le indicazioni delle misure, dev'essere trasmessa preliminarmente al Municipio per l'approvazione. La posa delle insegne e la relativa manutenzione sono a carico degli interessati. Il Municipio si riserva la facoltà di rimuovere insegne in cattivo stato. Il luogo di posa è stabilito dal Municipio, fermo restando l'esclusione delle reti perimetrali. Il Municipio ha la facoltà di rimuovere le insegne pubblicitarie durante i periodi invernali ed estivi quando l'attività calcistica è sospesa. Le insegne devono comunque essere sistemate entro le transenne con le seguenti misure tassative:

- | | |
|----------------------|--------|
| a) lunghezza massima | cm 180 |
| b) altezza standard | cm 60 |

Art. 8 **Obblighi e responsabilità degli utenti**

Le Società che utilizzano gli impianti sono responsabili per tutti i danni alle persone ed alle cose provocati sia dai propri membri, sia dai partecipanti e dagli spettatori che assistono alle manifestazioni da essere organizzate. Esse devono stipulare un'assicurazione RC a copertura di tali rischi. I preposti alla direzione degli allenamenti delle Società concessionarie e gli organizzatori di manifestazioni, devono collaborare per una razionale e disciplinata utilizzazione delle infrastrutture. Le Società organizzatrici di manifestazioni ufficiali devono provvedere a proprie spese a istituire i necessari servizi di controllo, d'ordine e sanitari. Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali furti.



COMUNE DI ORIGLIO

6945 Origlio
Tel: +41 91 945 15 55
info@origlio.ch

Art. 9 Disposizioni comuni circa l'uso delle installazioni

Gli utenti devono avere la massima cura degli edifici, degli impianti, del mobilio e del materiale messi a loro disposizione. Eventuali danni devono essere immediatamente notificati al responsabile nominato dal Municipio (eventualmente al suo sostituto). E' vietato procedere direttamente a riparazioni o modifiche degli impianti. Per il funzionamento degli impianti di riscaldamento, di illuminazione, di preparazione dell'acqua calda, nonché per l'apertura e la chiusura delle installazioni, le Società usuarie devono designare un responsabile.

Art. 10 Infrazioni

Gli utenti devono rispettare scrupolosamente il presente regolamento ed eventuali altre disposizioni emanate dal Municipio, dal responsabile o dal suo sostituto. Il Comune provvede alla riparazione di eventuali danni. La Società responsabile deve assumersi l'onere della relativa spesa. Il Municipio effettua dei controlli regolari inerenti il consumo dell'energia elettrica e del riscaldamento e in caso di abuso diffida la Società ad assumere un comportamento conforme. Nel caso in cui l'infrazione viene ravvisata una seconda volta, il Municipio punisce la Società che trasgredisce con una multa fino a Fr. 500.-. La terza volta revoca la concessione. Parimenti ciò vale in caso di trasgressione degli ulteriori ordini e prescrizioni di vigilanza. Chiunque, atleta o spettatore, che entro l'area del centro con il proprio comportamento rechi molestia al prossimo o disturbi il regolare svolgimento dell'attività sportiva, deve essere allontanato dal responsabile di turno.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a contare dal 1° agosto 1990.

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Origlio il 16.07.1990 con modifiche approvate il 22.06.1995.